



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

M

Comune di Torrevecchia Teatina (CH)
info@pec.comunetorrevecchiateatina.it

E pc

Regione Abruzzo
DPC Dipartimento Territorio-Ambiente
dpc@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Disp. Prot. 16644 *del* 12/11/2021
Class. 34.43.01/96/2020_

Prot. Vs. 9974 *del* 05/11/2021

Allegati

Oggetto: **Torrevecchia Teatina (CH)** – Revisione del Piano Regolatore Generale vigente – Trasmissione proposta di Rapporto Ambientale - ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. **Parere.** [P 10687/21]

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta in data 05.11.2021 con prot. 9974 ed acquisita in data 12.11.2021 con prot. 16644, presa visione della proposta di Rapporto Ambientale, questa Soprintendenza:

-considerato che questo Ufficio ha espresso, con prot. 15483-P del 18.10.2021, parere al Rapporto Preliminare di Scoping inerente la Variante al P.R.G. vigente;

-considerato che il Rapporto Ambientale risulta redatto in data 10.08.2021, anteriormente al parere rilasciato da questo ufficio datato 18.10.2021, per cui le indicazioni espresse devono essere recepite nella redazione della documentazione procedurale;

-esaminato il Rapporto Ambientale, che si sviluppa sul tracciato del precedente Rapporto Preliminare di Scoping, definendone solo linee guida generali urbanistiche, territoriali ed ambientali, volte al contenimento dei rischi ambientali ed alla tutela degli ambiti paesaggistici di pregio e dei beni storici e architettonici; alla minimizzazione del consumo del suolo ed al recupero delle aree degradate; all'aumento delle superfici a verde urbano ed alle sue connessioni con il paesaggio; oltre ad altri aspetti ivi presi in esame;

-esaminata la 'Matrice di valutazione delle alternative di piano' e le considerazioni sintetiche di cui al paragrafo 28 del Rapporto, dove viene desunto come la presunta domanda insediativa di piano della città costiera, giocata con saldi demografici prossimi allo zero, comporti flussi di ricollocazione abitativa della popolazione sulla base di offerte vantaggiose fiscali promosse dalle singole amministrazioni anche con nuove possibilità edificatorie;

-considerato quanto già espresso nel parere rilasciato di cui sopra, che si richiama e si conferma;

-esaminate le tavole di piano, si aggiungono alcune considerazioni relative alla pianificazione della proposta avanzata: 1) in merito alla localizzazione dei comparti in prossimità o in adiacenza ai nuclei storicizzati ed alle aree soggette a vincolo archeologico, si sottolinea come condizione determinante per la conservazione delle peculiarità paesaggistiche sia l'adozione di tipologie edilizie congrue con l'edificato storico che per lo più è caratterizzato da edifici singoli con ampie corti esterne a verde; si ricorda che, nel caso di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, sottoposti a vincoli paesistico-ambientale, per il combinato disposto degli artt. 16, comma 3, e 28 comma 2, della legge 1150/42, ai fini dell'approvazione della lottizzazione, è necessario acquisire il parere della scrivente Soprintendenza; che, in caso contrario, questo Ufficio potrà esprimersi, nella fase di valutazione delle singole istanze paesaggistiche ad essa riferita, anche in merito ad aspetti urbanistici; 2) riguardo



al comparto indicato come “B”, riproposto nell’attuale variante ed esistente nel PRG in vigore (zona C2 residenziale di espansione ad intervento indiretto), si fa presente che essendo localizzato in adiacenza al palazzo Ducale Valignani con annesso giardino, questo Ufficio, preposto alla tutela dei beni culturali, si riserverà di porre in essere prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004; 3) riguardo agli altri comparti, considerato che i due aspetti da valutare nella pianificazione sono prioritariamente il consumo di suolo e la continuità paesaggistica del territorio, nell’ambito di un’ottica di sostenibilità ambientale che ne preservi le peculiarità e le indirizzi verso una fruizione di corretta valorizzazione, laddove essi non siano previsti nel PRG attuale o abbiano dimensioni diverse, come il comparto indicato con lettera “C”, dove la zonizzazione C2 è ben più ampia di quella del P.R.G. vigente a discapito della zona F5 - Verde pubblico attrezzato- si ritiene debba essere mantenuta la precedente destinazione d’uso per le considerazioni già espresse; che, pertanto, quest’ufficio ritiene in linea generale di non promuovere l’individuazione di ulteriori comparti edificatori, quali ad esempio quelli indicati con “D ed E”- zone agricole, per i quali andrebbe fatta salva la destinazione urbanistica vigente.

Pertanto, considerato quanto sopra esposto e il parere già rilasciato da questo Ufficio, di cui al prot. 15483-P del 18.10.2021, la pianificazione territoriale dovrà essere rivista recependo quanto espresso.

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

IL FUNZIONARIO COMPETENTE

ARCH. ALDOGIORGIO PEZZI
aldogiorgio.pezzi@beniculturali.it
AGP/ET

IL DIRETTORE

Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

